

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NOÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1975

Modifiche della legge 24 giugno 1923, n. 1395, recante norme sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

ONOREVOLI SENATORI. — È stato autorevolmente affermato in dottrina (M. S. GIANNINI) che l'iscrizione all'albo professionale è « garanzia di certezza a tutela della fede pubblica ». In altre parole l'albo ha fini squisitamente pubblicistici in dipendenza, soprattutto, del rilievo sociale dell'esercizio di determinate professioni la cui esplicazione investe l'interesse generale della collettività. Questa situazione, che trova risvolto anche nella previsione penale, si riscontra, in tutta evidenza, nelle prestazioni attinenti alla professione di ingegnere e di architetto, le quali importano riflessi diretti o indiretti, di maggiore o minore incidenza, ma sempre presenti, nei riguardi della sicurezza e della incolumità della collettività.

La legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla « tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti », presenta, sotto questo punto di vista qualche lacuna che va colmata.

Il presente disegno di legge prende origine dalla necessità di salvaguardare, in maniera chiara e precisa, il diritto della collettività alla propria tutela nei confronti di qualsiasi atto professionale di ingegnere od architetto, facendo convergere sempre ed unicamente sull'autore delle prestazioni le responsabilità di esse e garantendo contemporaneamente che l'autore sia professionalmente all'altezza di fornirle. È questo un principio presente in altri ordinamenti professionali, quale quello dei medici che hanno analoghe responsabilità.

L'articolo 1 del disegno di legge impone, pertanto, che chi sia chiamato a fornire prestazioni professionali di ingegnere o architetto debba necessariamente essere iscritto al relativo albo professionale, perchè solo l'esistenza di tale iscrizione può garantire la collettività sulla qualità delle prestazioni e tale garanzia deve sussistere anche quando le prestazioni vengono fornite nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, non po-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tendosi consentire una diluizione della responsabilità o un trasferimento della stessa a soggetti indeterminati o comunque diversi da chi effettivamente fornisce la prestazione, attraverso meccanismi di gerarchia di tipo burocratico amministrativo.

Il concetto della precisa individuazione delle responsabilità viene ulteriormente ribadito nell'articolo 2 del disegno di legge, nel quale, accogliendo un concetto già presente nell'articolo 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, viene fatto carico ai commit-

tenti affinché, prestazioni attinenti alla professione di ingegnere o architetto, vengano richieste esclusivamente ad iscritti ai relativi albi professionali, impegnando così i committenti ad una responsabile scelta.

La modifica proposta all'articolo 3 del disegno di legge è in diretta connessione con la modifica (di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge) del secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 1395 del 1923.

Si confida che il Senato vorrà accogliere le modifiche sopra proposte.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 3 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, è aggiunto il seguente comma:

« L'iscrizione all'albo è obbligatoria per lo svolgimento, sia con lavoro autonomo che con lavoro subordinato, di qualsiasi prestazione a livello professionale ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, è così modificato:

« Le pubbliche amministrazioni, gli enti, le aziende e qualunque altra istituzione o altro committente di carattere pubblico o privato, quando debbono valersi dell'opera di ingegneri o architetti, si varranno solo di ingegneri iscritti all'albo ».

Art. 3.

Nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, le parole: « nei precedenti commi » sono sostituite con le parole: « al primo comma ».